

STATUTO

DIVENTARGRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA A. INFANTE 24

Numero REA: AQ - 123226

Codice fiscale: 01817230665

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n. 70898 Raccolta n. 11388

**STATUTO
della
"DiventarGrande Società Cooperativa Sociale"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, art. 1, primo comma, lettera B, una società cooperativa sociale denominata

"DiventarGrande Società Cooperativa Sociale"

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Avezzano (AQ).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, unità locali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**TITOLO II
SCOPO – OGGETTO**

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo agricolo, industriale, commerciale, artigianale e nei servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) della Legge 381/1991.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

Articolo 5 (Oggetto Sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa persegue la finalità di svolgere a mezzo di persone fisiche socie e non socie o attraverso società collegate, anche in convenzione con enti pubblici e privati, i compiti sottoelencati per favorire l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili.

La Cooperativa ha pertanto lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini

attraverso le seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381 del 1991:

- l'esercizio dell'attività didattica ed di attività ad essa ausiliarie a favore di scuole, imprese, società, enti pubblici e privati, persone fisiche;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di istruzione generali e/o specialistici, corsi di formazione e qualificazione professionale, corsi per il recupero di anni scolastici, corsi di lingue straniere, corsi di informatica e telematica, corsi di istruzione e perfezionamento per la terza età"
- l'organizzazione e la gestione di scuole ed istituti di istruzione e formazione inerenti qualsiasi materia;
- l'organizzazione e la gestione di asili nido e scuole dell'infanzia;
- l'organizzazione di attività ludico-ricreative.

La società potrà:

- partecipare ad attività culturali e divulgative;
- promuovere e presenziare a convegni;
- operare in collaborazione con Enti pubblici o privati;
- richiedere ed ottenere i prescritti riconoscimenti legali dei corsi tenuti dalle competenti Pubbliche Amministrazioni Italiane o Comunitarie;
- ottenere finanziamenti regionali, statali o comunitari.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e compiere pertanto le operazioni mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali a tale scopo, ivi compresa la possibilità di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi e di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

La cooperativa potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, e qualsiasi attività ed operazione riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.

Art. 6 (Requisiti mutualistici)

La Società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della legge 381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 8 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti di legge.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Art. 9 (Obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di bilancio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o dallo statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

TITOLO IV
SOCI

Art. 11 (Categorie di soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono essere soci persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso.
- b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.
- c) Soci tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

- d) Soci speciali, interessati alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo nella cooperativa.

Art. 12 (Soci lavoratori)

Possono essere soci lavoratori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori ordinari, aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che per le loro capacità effettive di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di lavoro ad essi affidato;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/1991. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 13 (Soci volontari)

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 (Categorie speciali di soci)

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto della ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci sono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art. 15 (Ammissione dei soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 44 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 16 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 17 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 18 (Trasferibilità della quota)

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'assemblea dei soci, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dallo statuto per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è subordinata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 19 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 20 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 21 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e procedure di cui al precedente art. 15. In mancanza si provvede alla liquidazione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 15.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione.

Art. 22 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo arbitrale ai sensi dell'art. 44, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 23 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni o determine assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla giudizio arbitrale, regolato dall'art. 44 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 24 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 25 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 22, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera semplice, anche consegnata a mano, che dovrà essere restituita dai soci in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento. La ricezione della convocazione deve avvenire almeno 8 giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno di oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, modificazione dell'oggetto sociale, modificazione dei diritti dei soci e approvazione dei regolamenti interni, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci delegante.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre ad un massimo di cinque membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, ove non siano stati già nominati con decisione dei soci al momento della loro nomina.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza potrà altresì spettare ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri delegati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO V ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 40 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Art. 41 (Ristorni)

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

TITOLO VI SCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga tra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Maria Antonietta Del Manzo – Daniele Pendenza – Federico Pendenza

F.to Giuseppe Altieri notaio